

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 155/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2012

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011 della Commissione ⁽²⁾ sono state introdotte due nuove sottovoci (8528 71 15 e 8528 71 91) nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Entrambe riguardano gli apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «set-top box con funzione di comunicazione»). Secondo la formulazione delle sottovoci tali apparecchi comprendono apparecchi che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione.

(2) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire la portata di tali nuove sottovoci per quanto riguarda i termini «modem» e «scambio interattivo di informazioni». Occorre pertanto inserire una nuova nota complementare nel capitolo 85 della nomenclatura combinata per garantire un'interpretazione uniforme delle sottovoci suddette in tutto il territorio dell'Unione.

(3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel capitolo 85 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione ⁽³⁾, è inserita la nota complementare 3 che segue:

«3. Unicamente per l'applicazione delle sottovoci 8528 71 15 e 8528 71 91, il termine "modem" si riferisce a dispositivi o apparecchiature che modulano e demodulano segnali in entrata e in uscita, come i modem V.90 o i modem via cavo e altri dispositivi analoghi che utilizzano tecnologie per l'accesso a internet, quali WLAN, ISDN e Ethernet. La portata dell'accesso a internet può essere limitata dal fornitore del servizio.

Gli apparecchi descritti nelle suddette sottovoci devono consentire un processo di comunicazione bidirezionale o un flusso di informazioni bidirezionale, allo scopo di fornire un scambio interattivo di informazioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 166 del 25.6.2011, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*
